

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4425

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LABOCETTA

Modifica dell'articolo 3 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di tutela della giustizia sportiva e di obbligo del rapporto all'autorità giudiziaria

Presentata il 15 giugno 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attività sportiva nel corso del tempo si è andata sempre più caratterizzando quale importante fenomeno sociale e di costume, coinvolgendo un numero sempre maggiore di praticanti e di sostenitori.

Lo sport e le attività ad esso connesse costituiscono, dal punto di vista economico, un fenomeno molto rilevante: le differenti statistiche disponibili assegnano ad esso il sesto/settimo posto nella classifica delle industrie del mondo occidentale. Ingentissimi sono infatti gli interessi legati all'esercizio in forma di impresa degli sport maggiori e le implicazioni che essi hanno con il mondo dei mezzi di informazione e del vasto settore delle scommesse sportive.

Basta porre mente al valore che hanno i diritti televisivi e di trasmissione attraverso gli altri mezzi di diffusione

degli eventi sportivi per avere un'idea chiara del rilievo economico assunto dallo sport. I diritti di trasmissione sono ceduti ai grandi *network* nazionali e internazionali per centinaia di milioni di euro, spesso a seguito di costose aste tra questi *player* del mercato dell'informazione.

Non assolutamente trascurabile, anzi di rilievo pari se non superiore a quello dei diritti di trasmissione, è l'aspetto relativo alle scommesse legali sui risultati degli eventi sportivi. Quella delle scommesse sportive è un'attività in costante crescita che contribuisce, in maniera cospicua, alle entrate dello Stato che impone, com'è noto, una tassazione sulle giocate e che porta nelle casse dell'erario un gettito che in parte finanzia le attività sportive e per la restante parte confluisce nella fiscalità generale.

È indubbio anche che lo sport sia un fenomeno di costume che connota anche culturalmente il nostro come gli altri Paesi: basti soltanto porre mente alla capacità di mobilitazione che hanno alcuni grandi eventi sportivi (ad esempio le Olimpiadi, i Campionati del mondo di calcio, le manifestazioni europee per club dello stesso sport, i Gran premi automobilistici eccetera) che coinvolgono anche chi, normalmente, per nulla o poco si interessa di sport.

L'interesse suscitato dai campionati nazionali professionistici di calcio, che fa sì che nei giorni successivi alla disputa delle partite i quotidiani sportivi superino per diffusione i quotidiani di informazione, è anche un fenomeno rilevantisimo.

Episodi anche recenti hanno riportato all'attenzione dell'opinione pubblica fenomeni di degenerazione collegati alle attività di tipo criminoso tendenti ad alterare, per diversi fini, il regolare svolgimento e i risultati degli eventi sportivi, in particolare di quelli calcistici.

L'emergere periodico di questi fenomeni è stato oggetto di intervento del legislatore fin dal 1989 con la legge n. 401, che contiene norme anche di carattere penale tendenti a frenare il fenomeno cosiddetto del « *match rigging* ». È oggi avvertita la necessità di potenziare i poteri degli organi della giustizia sportiva ai quali, *in primis*, in ossequio al principio dell'autonomia dello sport e della sua giurisdizione domestica, è demandato l'intervento anche repressivo nei confronti degli illeciti sportivi.

La giurisdizione sportiva si è sempre caratterizzata per la speditezza e per l'incisiva efficacia regressiva; infatti se, come esempio, si pone mente agli accadimenti della cosiddetta « calciopoli » del 2006, è

agevole evidenziare come per quei fatti le sentenze sportive furono emesse ed eseguite in tempi brevissimi, mentre ancora oggi si attende il pronunciamento del giudice penale che non ha ancora emesso la sentenza di primo grado.

In occasione della celebrazione di quei procedimenti sportivi, successivamente e ancora di più recentemente, da molte parti si è evidenziato che, per l'assenza di un *corpus* normativo adeguato e di apposite norme che tutelino e garantiscono il concreto esercizio della giurisdizione sportiva, taluni fenomeni degenerativi siano rimasti impuniti, altri non siano stati compiutamente oggetto di approfondimento da parte degli organi inquirenti e altri non siano stati oggetto di accertamento proprio in ragione della carenza di poteri e di tutela della giurisdizione sportiva.

Con le disposizioni di cui alla presente proposta di legge si conferiscono agli organi inquirenti, requirenti e giudicanti delle federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), poteri, garanzie e tutele che consentiranno sempre più e sempre meglio di intervenire per reprimere ogni fenomeno degenerativo, conseguendo anche un ovvio effetto preventivo.

Le procure della Repubblica e i giudici sportivi avranno a disposizione concreti mezzi di accertamento dei fatti, così come gli stessi incolpati di fatti aventi rilievo disciplinare godranno di maggiore garanzie, con positiva ricaduta sulla credibilità generale del fenomeno sportivo anche a tutela della vasta platea degli scommettitori che, con le loro giocate, come si è detto, contribuiscono in maniera non irrilevante al finanziamento dello sport e alla fiscalità statale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 3 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Tutela della giustizia sportiva e obbligo del rapporto*). — 1. Chiunque commette atti di ritorsione nei confronti di una persona che esercita le sue funzioni presso gli organi della giustizia sportiva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali da esso riconosciute o per conto di questi e in conseguenza delle funzioni esercitate dagli organi medesimi o da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Chiunque, con denuncia, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta agli organi di cui al comma 1, incolpa di un fatto avente rilievo disciplinare taluno che egli sa essere innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un tale fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

3. Chiunque, nel corso di un procedimento disciplinare sportivo, richiesto dall'organo inquirente di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa in relazione ai fatti sui quali viene sentito è punito con la reclusione fino a tre anni.

4. Chiunque, deponendo come testimone davanti agli organi di cui al comma 1, afferma il falso o nega il vero ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato è punito con la reclusione da uno a tre anni.

5. Chiunque, nel corso di un procedimento disciplinare sportivo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto di ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, muta artificiosamente lo stato dei

luoghi, delle cose o delle persone è punito, qualora il fatto non sia previsto come reato da una specifica disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o in atti destinati a essere prodotti agli organi di cui al comma 1 condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'incolpato o al condannato. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.

7. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti agli organi di cui al comma 1, ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni all'organo inquirente, ovvero alla persona chiamata a svolgere attività di perito, di consulente tecnico o di interprete, per indurlo a commettere i reati previsti dai commi da 1 a 6, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite nei medesimi commi ridotte della metà. È comminata la stessa pena anche qualora l'offerta o la promessa sia accettata ma la falsità non sia commessa.

8. Chiunque, dopo che è stato commesso un fatto avente rilievo disciplinare e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni degli organi della giustizia sportiva è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

9. Il patrocinatore o il consulente tecnico che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocimento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata davanti agli organi di cui al comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena è aumentata se il colpevole ha commesso il fatto colludendo con la parte avversaria e se il fatto è stato commesso a danno di un incolpato.

10. Chiunque non osserva un provvedimento legittimamente dato dagli organi

di cui al comma 1 è punito con l'ammenda fino 500 euro.

11. I presidenti delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, i presidenti degli organi di disciplina delle stesse federazioni nonché le persone che esercitano le loro funzioni presso gli organi della giustizia sportiva, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui al presente articolo, sono obbligati a farne rapporto, ai sensi delle disposizioni vigenti all'autorità giudiziaria ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0049570